

DELIBERAZIONE n. 7341

L'anno duemilaundici, il giorno 20c del mese di dicembre, negli Uffici della Sede Centrale dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, via Marsala n.8, il Presidente dell'Ente, Avv. Enrico Gelpi, ha adottato la seguente deliberazione:

PREMESSO

- 1) Che con sentenza n. 10638/2006 depositata in data 23 ottobre 2006 il TAR del Lazio, accogliendo parzialmente il ricorso promosso da Erba Pasquale + altri, dichiarava l'illegittimità dell'art. 24 dello statuto dell'ACI e di alcuni articoli del regolamento elettorale della CSAI (punto 4.3 pagg.11-17 sentenza citata);
- 2) Che ACI con ricorso del 30 ottobre 2006, a ministero degli avvocati Antonio Baldassarre, Vittorio Minervini e Franco Gaetano Scoca giusta procura rilasciata dall'allora presidente ACI avv. Franco Lucchesi, impugnava avanti il Consiglio di Stato la citata sentenza chiedendo in via cautelare la sospensione della sentenza impugnata;
- 3) Che il procedimento è stato assegnato alla sezione VI e rubricato al n. R.G. 8913/2006
- 4) Che con decreto inaudita altera parte n. 5760/2006 il presidente della sez. VI del Tar del Lazio accoglieva l'istanza di sospensiva fissando la trattazione in sede collegiale della domanda cautelare per la Camera di Consiglio del 14 novembre 2006;
- 5) Che all'esito della citata udienza, con ordinanza del 14 novembre 2006 il Consiglio di Stato "ritenuto, ad un sommario esame, che il ricorso d'appello non evidenzia né fumus né periculum" respingeva invece l'istanza di sospensiva;
- 6) Che con lettera n. prot. 498/s del 11 marzo 2008 il Vice Presidente Pasquale De Vita quale rappresentante legale pro-tempore conferiva l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel procedimento avanti il Consiglio di Stato sopra citato anche all'avv. Patrizio Leozappa in aggiunta ai già nominati tre difensori dell'Ente, mandato che peraltro non risulta formalizzato nel procedimento;
- 7) Che il Consiglio di Stato fissava l'udienza per la discussione del merito del ricorso di ACI l'udienza del 6 dicembre 2011;
- 8) Che con istanza in data 10 novembre 2011 uno dei difensori dell'ACI, il prof. Avv. Franco Gaetano Scoca chiedeva il rinvio dell'udienza per concomitanza "di improrogabili impegni di carattere strettamente personali";
- 9) Che in data 5 dicembre 2011, per motivi relativi ad altro procedimento (n.9418/2011 avanti la sez. Terza quater del Tar del Lazio) il Presidente dell'ACI provvedeva a revocare il mandato difensivo al prof.avv. Franco Gaetano Scoca (all.1);
- 10) Che all'udienza del 6 dicembre 2011, presente altro difensore dell'ACI, l'avv. Vittorio Minervini, il Collegio rinviava d'ufficio la procedura all'udienza del 31 gennaio 2012;

VISTA

La comunicazione pervenuta via e-mail il 19 dicembre 2011 dall'avv. Vittorio Minervini in merito all'esito dell'udienza del 6 dicembre 2011 e ai successivi sviluppi del procedimento (all.2)

RIBADITO

- Che la linea difensiva di ACI, condivisa fin da quando come vice presidente della CSAI il sottoscritto si è impegnato sui temi giuridici concernenti la natura e le prerogative di ACI come Federazione sportiva nazionale dell'automobilismo, è quella di sostenere l'autonomia organizzativa in materia sportiva nel rispetto e in conformità della legge c.d. Melandri e successive modificazioni, in particolare del disposto di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 gennaio 2004 n. 15 che testualmente recita *"nulla è innovato quanto alla natura giuridica dell'Automobile Club d'Italia... (testo già contenuto nel d.lgs. 23/7/1999 n. 242) che svolgono le attività di federazioni sportive nazionale secondo la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti"* (testo aggiunto dal d.lgs. 15/2004, che accentua appunto l'autonomia normativa e organizzativa dell'ACI in materia sportiva);
- Che tale autonomia è riconosciuta e definita, anche per iniziativa del sottoscritto presidente quale componente del Consiglio Nazionale del Coni, anche nell'ordinamento sportivo italiano nei "Principi fondamentali delle Federazioni sportive" approvati dal Consiglio Generale del Coni con delibera n. 1410 del 19 maggio 2010, e confermati da ultimo nella riunione del 30 novembre 2011, in particolare all'art. 1 comma 4 che testualmente recita *"gli statuti delle federazioni sportive nazionali aventi natura di ente pubblico (come l'ACI) continuano ad essere disciplinati dai rispettivi ordinamenti di settore"*.
- Che le modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea dell'ACI nel 2006 e nel 2009, approvate dall'Amministrazione vigilante e dal Coni, sono state determinate dalla volontà di ACI di dare attuazione alla sentenza del Tar del Lazio n.10638/2006, esecutiva per legge, per evitare il giudizio di ottemperanza nonché alla delibera dell'AGCM del 11 giugno 2009 n. 19946.
- Che pertanto a giudizio dello scrivente – anche in relazione anche alla richiesta formulata all'avv. Vittorio Minervini nell'udienza del 6 dicembre 2011 dal magistrato relatore *"di prendere formalmente posizione sulla questione della presunta sopravvenuta carenza di interesse sollevata dagli appellati nella memoria depositata in vista dell'udienza"* (cgr. Nota avv. Minervini del 19/12/2011) - sussiste ancora attualmente l'interesse di ACI alla decisione di merito in quanto tesa ad accertare l'autonomia organizzativa di ACI in materia sportiva nel rispetto e in conformità al disposto normativo e in coerenza con la linea difensiva sopra argomentata;
- Che tale questione è pregiudiziale perché nelle more della decisione del Consiglio di Stato l'incertezza sulla normativa sportiva CONI-Federazioni Sportive applicabile all'ACI si è innescata da parte dei ricorrenti e di un gruppo di tesserati ACI-CSAI negli ultimi mesi una serie di iniziative avanti l'AGCM, la Procura della Repubblica, l'Amministrazione vigilante, gli Organi di giustizia amministrativa, la Corte dei Conti, con interpellanze parlamentari e articoli di stampa che hanno determinato un grave danno all'immagine di ACI e reso molto complessa ed onerosa l'attività di ACI

- quale federazione sportiva andando ad investire anche la stessa legittimità degli Organi ACI e delle delibere assunte dagli stessi ;
- Che pertanto è interesse di ACI che la questione giuridica fondamentale sottesa al procedimento avanti il Consiglio di Stato e agli altri procedimenti pendenti avanti il Tar del Lazio sia decisa al più presto onde poter provvedere ad organizzare la propria struttura e attività di federazione sportiva

PRESO ATTO

della volontà espressa a maggioranza dal Comitato Esecutivo dell'ACI nella riunione del 15 dicembre 2011 di continuare ad avvalersi dell'assistenza e difesa professionale del prof.avv. Franco Gaetano Scoca

RITENUTO

- Che non sono venuti meno, anche e soprattutto a seguito della e-mail pervenuta alla segreteria del Presidente dell'ACI da parte del prof. Avv. Franco Gaetano Scoca in data 16 dicembre 2011(all.3) , i motivi personali e nella qualità nonché professionali posti alla base della revoca del mandato professionale;
- Che peraltro nella sua responsabilità di Presidente dell'ACI ma anche di presidente dell'Organo Collegiale ritiene di dover dare ascolto , nell'interesse esclusivo dell'ACI e nel rispetto dei rapporti istituzionali tra Organi dell'Ente, alla volontà espressa a maggioranza dal Comitato Esecutivo del 15 dicembre 2011.

DELIBERA

di dare mandato ai vicepresidenti Pasquale De Vita, Marco Franzoni e Angelo Sticchi Damiani di conferire con il prof. Avv. Franco Gaetano Scoca per concordare e definire al meglio, nell'interesse di ACI e in coerenza con la linea difensiva assunta fin dal ricorso introduttivo e sopra richiamata, le modalità della difesa di ACI nel procedimento avanti il Consiglio di Stato n. r.g 8913/2006 chiamato all'udienza del 31 gennaio 2012, riferendo a questa Presidenza in merito alle attività poste in essere in esecuzione del presente mandato e agli sviluppi del procedimento de quo.

Il Presidente dell'ACI
Avv. Enrico Gelpi

